

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1581/2019** promossa tra:

, con il patrocinio del\degli avv.
,

e

C.F.), con il patrocinio del\degli avv. D'ANDREA LUCA

OGGETTO: qualifica superiore –pagamento somma

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce (tra l'altro) di essere stato assunto nel giugno 1991, ed inquadrato nel V° livello sin dal 12\12\05.

In base alle conclusioni formulate in ricorso, la domanda deve essere intesa all'accertamento del diritto alla qualifica «sesto livello A» dalla data del 3/10/06 (non essendo stata indicata data diversa), per svolgimento di mansioni superiori.

In ogni caso, il diritto non potrebbe essere riconosciuto per il periodo precedente all'ottobre 2009, considerando l'eccezione di prescrizione sollevata nella memoria di costituzione e l'atto interruttivo di cui al doc.12 attoreo.

Per il resto, appare opportuno premettere che al fine di determinare l'esatto inquadramento delle mansioni svolte da un lavoratore subordinato, occorre adottare un procedimento logico–giuridico costituito da tre fasi successive, e cioè, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto (continuativamente e



prevalentemente) svolte dall'interessato, e dal raffronto tra queste ultime e quelle previste dalla contrattazione collettiva, raffronto che potrà avere un esito positivo per il lavoratore che pretenda un superiore inquadramento, solo allorchè le mansioni svolte risultino incompatibili con la qualifica formalmente attribuita, ed invece riconducibili (direttamente o, in subordine, per analogia) a quelle tipiche della qualifica superiore (Cass. n. 12792/2003; in senso conforme anche Cass. n. 12404/2003 e Cass. n. 12854/2003).

Nel caso in esame non emerge, dal contenuto del ricorso, una tangibile esorbitanza delle mansioni descritte dal lavoratore, rispetto al livello (quinto) di formale inquadramento, riferito tra l'altro (doc.3 allegato al ricorso) a «lavoratori di concetto che svolgono attività ad altro contenuto professionale ... in possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, .. con autonomia nella esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità .. nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività», e ad esempio a chi «svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard» e/o che «implicano contatti con Enti esterni».

Le attività (asseritamente) svolte, infatti, da un lato sono generalmente descritte in termini eccessivamente generici, e privi di riferimenti temporali - necessari anche ai fini di verificare la continuità e prevalenza - e dall'altro (ove più specificamente indicate, anche nella memoria del 26/5/20) non risultano esorbitanti dai limiti della citata declaratoria, nè necessariamente presupporre l'inquadramento al richiesto sesto livello, riservato in tutta apparenza ad attività che trascendono l'ambito tecnico-amministrativo-commerciale, per investire scelte e responsabilità a livello di gestione e organizzazione aziendale («facoltà di decisione .. per raggiungimento di obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole importanza»), che non risultano attribuite al ricorrente per quanto dal medesimo (adeguatamente) dedotto (e offerto di provare) nell'atto introduttivo del giudizio.



Si osserva, per completezza, che:

- effettivamente la declaratoria del contratto collettivo (del 2016: doc. 3 citato, tra l'altro prodotto solo per estratto ed in copia "mutilata" sul lato destro) prevede un "profilo" inerente ad una attività di natura "amministrativa", evidentemente considerata di particolare delicatezza ed importanza, ovvero quella inerente alla sicurezza del personale;
- tale attività presenta analogie con quella di "responsabile di rischio amianto" (su cui si insiste particolarmente nel ricorso), laddove si presuma che quest'ultima implichi l'adozione ed il controllo delle misure di sicurezza per i lavoratori addetti, considerata anche la notoria pericolosità della sostanza;
- le allegazioni attoree, peraltro, anche sotto quest'ultimo aspetto, appaiono carenti;
- in ogni caso:
 - o è pacifico che l'incarico di «responsabile rischio amianto» è cessato nel 2012;
 - o gli elementi offerti in relazione ad attività successiva in materia di amianto (capitolo 5 e doc 9) raggiungono solo il mese di febbraio 2013 e non appaiono riferibili alla sicurezza del personale;
 - o le declaratorie contrattuali prodotte dal ricorrente risalgono al 2016; non risulta che esse siano "retroattive" ovvero fossero dello stesso tenore nei contratti precedenti; parte resistente ha espressamente eccepito la loro vigenza solo dall'1\1\17 senza suscitare alcuna specifica replica, o (richiesta di) integrazione documentale;
 - o nessuna contestazione o integrazione (rispetto al tenore generico del ricorso) hanno peraltro suscitato le precisazioni contenute nella memoria di costituzione, secondo cui le opere di bonifica dall'amianto erano eseguite da una ditta esterna (che quindi, plausibilmente si occupava, tra l'altro, della sicurezza del cantiere ed in particolare dei propri dipendenti), e peraltro il proprietario dei locali (che resistente utilizzava a Fabriano



[REDACTED]

come affittuaria) si era assunto le responsabilità di legge assumendo in proprio un responsabile (nella persona della dr.ssa [REDACTED]).

Per tutto quanto sopra - essendo appena il caso di rilevare che la proposta di promozione avanzata nel 2019 dall'ing [REDACTED] di cui al doc.11 allegato al ricorso, dimostra apprezzamento professionale per il ricorrente ma non attesta alcuna scorrettezza nel suo inquadramento attuale o precedente (né sarebbe comunque idonea ad attestarlo, in termini vincolanti per la presente decisione) - la causa viene decisa come nel seguente dispositivo, che dispone in ordine alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o disattesa,

RESPINGE il ricorso

CONDANNA il ricorrente in favore della Società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € [REDACTED] per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.

Ancona, 11/08/2020

Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata

